

Credito d'Imposta R&S, Innovazione, Attività Innovative

Le spese ammissibili

Credito d'Imposta R&S

Vengono considerati ammissibili - ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta R&S - nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità le seguenti tipologie di spese:

- **lettera a)** le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, **concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo** del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
- **lettera b)** le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e **nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a)**;
- **lettera c)** le spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, **concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta** per un importo pari al **150 per cento** del loro ammontare;
- **lettera d)** le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel **limite massimo complessivo di spesa di 1 milione** di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta.
- **lettera e)** i servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del **20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a)** ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare le maggiorazioni ivi previste.
- **lettera f)** le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, **nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale** sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti suindicati.

Credito d'Imposta Innovazione

Sono ammissibili al **credito d'imposta le attività di innovazione tecnologica**: attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Un prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, si identifica in un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibili all'agevolazione:

- le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Viene demandata al MISE, la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle Linee guida dell'OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica (cd. **Manuale di Oslo** dell'OCSE).

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le seguenti spese:

- **lettera a)** le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, **direttamente impiegato nelle operazioni di IT** svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e **impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica**, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150 per cento del loro ammontare**;
- **lettera b)** le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa e nel limite **massimo complessivo pari al 30 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a);
- **lettera c)** le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d'imposta;
- **lettera d)** le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, nel limite **massimo complessivo del 20 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a);
- **lettera e)** le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

1.1. Credito d'Imposta per attività innovative di design e ideazione estetica

Sono ammissibili al credito d'imposta ulteriori attività "innovative": **attività di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

- **lettera a)** le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche per esse è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati **esclusivamente** nei lavori di design e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- **lettera b)** le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e **nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento** delle spese di personale indicate alla lettera a).
- **lettera c)** le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
- **lettera d)** le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel **limite massimo complessivo pari al 20%** delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).